



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 9 dicembre 2015

Indice

Art. 1 – Norma di riferimento

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Applicazione del baratto amministrativo

Art. 4 – Destinatari del baratto

Art. 5 – Quantificazione dell'importo del baratto amministrativo

Art. 6 – Progetti

Art. 7 – Patto di collaborazione

Art. 8 – Strumenti

Art. 9 – Prevenzione rischi

Art. 10 – Assicurazioni e responsabilità

Art. 11 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”

art. 1

Norma di riferimento

1.L’art. 24 della legge n.164/2014 avente ad oggetto: ”Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, disciplina la possibilità per i Comuni di adottare provvedimenti di riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia,la manutenzione ,l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano,di recupero e riuso,con finalità di interesse generale,di aree e beni immobili inutilizzati,e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

art. 2

Definizione

1.Per baratto amministrativo si intende l’espletamento delle attività indicate nel precedente articolo del presente regolamento, a titolo di compensazione del pagamento di tributi comunali, ovvero di contributi per inquilini morosi non colpevoli,offrendo all’ente comune, e quindi alla comunità del territorio, una propria prestazione di pubblica utilità. Tale istituto rappresenta la forma primaria di intervento di politica sociale in luogo delle beneficenza pubblica, con l’obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l’istituzione locale.

art. 3

Applicazione del baratto amministrativo

1.Il baratto amministrativo viene applicato in forma volontaria sia a cittadini singoli che ad associazioni iscritte all’apposito albo comunale .Nel caso di associazioni la controprestazione all’attività è rappresentata da un contributo .Gli interessati devono presentare domanda al Comune entro il termine fissato dalla Giunta Comunale.

art. 4

Destinatari del baratto

1.I cittadini che intendono svolgere servizi ed interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Tradate;
- b) Avere la maggiore età;
- c) Essere disoccupati, inoccupati, in mobilità o in cassa integrazione;
- d) Essere incolpevoli del mancato pagamento dei tributi comunali iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati;
- e) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività da svolgere;
- f) Assenza di condanne penali passate in giudicato pe reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
- g) ISEE di valore non superiore a quello determinato dalla Giunta Comunale diversificato con punteggio a fasce, privilegiando le persone socialmente più deboli.

2. Per le associazioni i requisiti richiesti sono:

- a) Sede legale e operativa nel Comune di Tradate ;
- b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Tradate;
- c) Essere iscritti nell’apposito albo comunale o se previsto dalla normativa presso albi sovra comunali.

art. 5

Quantificazione dell'importo del baratto amministrativo

1. Contestualmente in approvazione del bilancio dell'ente, ogni anno la Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Servizio Tributi individua con propria deliberazione l'importo complessivo del "baratto amministrativo" per l'anno in corso.

art. 6

Progetti

1. L'Ufficio Tecnico del Comune, di concerto con l'Assessorato ai lavori pubblici predispone i progetti rientranti nel campo degli interventi individuati all'articolo 1, specificando il numero sia delle ore necessarie che dei potenziali partecipanti.

2. La Giunta Comunale con propria deliberazione quantifica il valore orario simbolico della prestazione e l'entità massima del debito tributario o del contributo indicato all'art 4, comma 1, lett. g) da cui affrancarsi, il contributo alle Associazioni individuate all'art.4, comma 2.

3. Il mancato rispetto per tre volte, anche non consecutive, del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comporta la decadenza dalla partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come compensazione del debito tributario.

4. I progetti possono essere presentati anche dai cittadini sia in forma singola che associata, in tal caso sarà l'Ufficio Tecnico di concerto con il Servizio Finanziario che ne cura l'istruttoria e se ritenuti fattibili li trasmette alla Giunta per la relativa approvazione.

art. 7

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini in forma singola o associata concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento. Il contenuto varia in funzione del grado di complessità degli interventi e della durata della collaborazione .

A titolo semplificativo disciplina:

- a) Gli obiettivi da conseguire;
- b) Le modalità di azione;
- c) Le responsabilità;
- d) Gli strumenti in dotazione.

art. 8

Strumenti

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per le prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

art. 9

Prevenzione rischi

1. Ai cittadini che operano nelle attività previste dal presente regolamento devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati a rispettare le prescrizioni impartite.

art. 10

Assicurazioni e responsabilità

1. I cittadini che operano nelle attività previste dal presente regolamento sono assicurati a cura spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile terzi connessa allo svolgimento dell'attività, ad eccezione dei casi di colpa grave e dolo, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui sopra, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle Associazioni, le stesse devono provvedere a propria cura e spese agli adempimenti assicurativi.

art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.